



COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 33 DEL 06-10-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Ottobre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
DAPRATI	X		BUZZESE	X	
ANDREA			MARIA LINDA		
TIZZONI	X		CAMPANINI	X	
MARTINO			GIAN PAOLO		
GRAVELLONI	X		ORLANDI	X	
VITTORIO			PAOLA		
BECCARIA	X		NAI OLEARI	X	
CARLA			MARIA CARLA		
BERTO	X		QUAGLINI	X	
MARCO			PIERA		
COSTA					
MARCO	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. ANDREA DAPRATI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 110 del 26-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Presentata dal Servizio: Servizio Amministrazione Generale

Allegati: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Premesso che:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

Preso atto delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;

Tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

Rilevato che il Comune di Lungavilla alla data del 23 settembre 2016 non deteneva partecipazioni sia dirette che indirette in società di capitali;

Richiamato:

0B7 il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, Decreto del Sindaco n. 1 del 31.3.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

0B7 la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18-05-2015 con la quale è stato comunicato il provvedimento del Sindaco di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che il Comune di Lungavilla alla data del 23 settembre 2016 non deteneva partecipazioni

sia dirette che indirette in società di capitali e pertanto non è tenuto a redigere il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche;

3. di disporre che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 110 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	11	
Favorevoli	11	DAPRATI ANDREA - TIZZONI MARTINO - GRAVELLONI VITTORIO - BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - COSTA MARCO - BUZZESE MARIA LINDA - CAMPANINI GIAN PAOLO - ORLANDI PAOLA - NAI OLEARI MARIA CARLA - QUAGLINI PIERA
Contrari	0	
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
ANDREA DAPRATI

IL SEGRETARIO
ROBERTO BARIANI